



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 19/09/2018

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 18

Oggetto: **PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON STRUMENTI TRACCIABILI: ISTRUZIONI PER IL PERSONALE ISPETTIVO**

- INL, Nota n. 7369 del 10 settembre 2018

L'INL, con la Nota n. 7369 del 10 settembre 2018, fornisce indicazioni al personale ispettivo in merito al divieto di pagamento della retribuzione in contanti introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed operativo dal 1° luglio 2018.

*L'Ispettorato precisa, in particolare, che qualora il personale ispettivo riscontri pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, **si configura anche la violazione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 231/2007 (antiriciclaggio), che prevede una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.***

Come noto, **dal 1° luglio 2018 (come già comunicato con nostre precedenti circolari) i datori di lavoro privati** (a prescindere dalla forma giuridica) **ed i committenti** non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

• CAMPO DI APPLICAZIONE

Con la nota in esame l'INL ricorda, innanzitutto, che il divieto di pagamento in contanti

- riguarda esclusivamente gli **elementi della retribuzione** ed ogni **anticipo** della stessa;
- **non si applica** in caso di corresponsione di somme a diverso titolo, tra cui rientrano gli **anticipi/rimborsi** relativi a spese che i lavoratori devono sostenere **nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione** (ad esempio: spese di viaggio, vitto e alloggio).

- A riguardo l'INL precisa che l'**indennità di trasferta**, avendo natura "mista" (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), **è soggetta al divieto** di pagamento in contanti, diversamente dalle somme versate esclusivamente a titolo di rimborso che hanno natura solo restitutoria.
-

• MODALITÀ DI PAGAMENTO CONSENTITE

La retribuzione (o il compenso) **deve essere corrisposta** ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), **tramite banca/ufficio postale** utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

- **bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;**
- **strumenti di pagamento elettronico;**

Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” il versamento degli importi dovuti su **carta di credito prepagata** intestata al lavoratore, anche qualora la carta non sia collegata ad un IBAN; in quest’ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento.

- **pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;**



Nella nota in esame l’INL precisa che rientra in tale fattispecie anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un **conto corrente o conto di pagamento ordinario** soggetto alle dovute registrazioni.

In tal caso, infatti, il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli ispettori.

- **emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.**



Nella nota in esame l’INL precisa che rientra in tale ambito anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato con “**vaglia postale**”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 231/2007. Ai sensi dei predetti commi “*gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità*” e “*il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità*”.

È inoltre necessario che vengano **esplicitati** nella causale i **dati essenziali** dell’operazione (datore di lavoro che effettua il versamento, lavoratore/beneficiario, data e importo dell’operazione, mese di riferimento della retribuzione).

• I CONTROLLI EFFETTUATI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA

Qualora sorgano dei dubbi in merito all’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti sopra richiamati, gli organi di vigilanza potranno effettuare degli ulteriori controlli diversificati in base al sistema di pagamento adottato.

Più precisamente, nel caso in cui il pagamento della retribuzione o di parte di essa avvenga con

- **bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore**, gli organi di vigilanza indirizzeranno un’istanza di verifica alla filiale dell’Istituto di credito presso la quale è acceso il c/c del datore di lavoro, identificato mediante IBAN, dal quale è stato disposto il bonifico. La medesima istanza conterrà i codici IBAN identificativi dei conti presso i quali i lavoratori hanno chiesto l’accredito degli stipendi.

La banca del datore di lavoro verificherà se nel periodo di riferimento sono stati disposti ordini di bonifico in favore del/i codice/i IBAN indicati e restituirà, per ciascun bonifico, le seguenti informazioni: data di regolamento, codice identificativo dell’operazione (CRO), importo.

L’INL evidenzia, a tale proposito, che la banca ordinante può confermare l’avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei codici IBAN indicati e segnalare l’eventuale storno

dell'operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione. La banca non può invece dare certezza della definitività del pagamento, considerate le possibili ipotesi di richiamo del bonifico che intervengono anche a notevole distanza di tempo;

- **strumenti di pagamento elettronici**, gli organi di vigilanza dovranno fornire alla banca del datore di lavoro le stesse informazioni previste per i pagamenti eseguiti tramite bonifico (codici IBAN dei beneficiari) e riceveranno dalla stessa le informazioni sopra riportate. I pagamenti effettuati in favore di una carta di pagamento dotata di IBAN vengono infatti eseguiti dalle banche tramite bonifico.

Il versamento dello stipendio su una carta prepagata non dotata di IBAN si realizza invece mediante un'operazione di ricarica della carta stessa. L'avvenuto pagamento potrà, in questo caso, essere dimostrato unicamente dal datore di lavoro esibendo la ricevuta rilasciata dalla banca che ha emesso la carta, contenente data e importo della ricarica;

- **pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario**, gli organi di vigilanza dovranno comunicare alla banca del datore di lavoro il codice fiscale e i dati anagrafici (nome e cognome) dei lavoratori.

La banca, svolte le opportune verifiche, segnalerà se il lavoratore ha già riscosso (o meno) la retribuzione oppure se quest'ultima è stata restituita al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza;

- **emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore (o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato)**, gli organi di vigilanza, previa istanza all'Istituto di credito del datore di lavoro contenente il numero dell'assegno, potranno ricevere le seguenti informazioni: importo, codice ABI e CAB della banca che ha negoziato l'assegno (cioè quella presso la quale l'assegno è stato versato per l'incasso), data pagamento, eventuale esito dell'assegno.

In tal caso, l'Istituto di credito del datore di lavoro può non conoscere il soggetto in favore del quale l'assegno è stato emesso e pagato (qualora l'assegno sia passibile di girata – importo inferiore a 1.000 euro – il beneficiario potrebbe essere diverso dal soggetto che ha incassato il titolo).

Inoltre, sulla base dei codici ABI e CAB della banca negoziatrice, il personale ispettivo potrà ricevere indicazioni sul soggetto che ha versato ed incassato l'assegno.

Qualora il pagamento della retribuzione sia stato effettuato con assegno circolare di cui il datore di lavoro abbia fatto richiesta di emissione presso una banca (presso la quale intrattiene un rapporto di conto ovvero abbia versato delle somme), quest'ultima, in aggiunta alle informazioni sopra indicate per gli assegni bancari, potrà fornire indicazioni, tramite il numero identificativo dell'assegno, sul beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso.

- L'INL precisa, in relazione ai pagamenti effettuati con assegno bancario o circolare, che, qualora il datore di lavoro non fornisca al personale ispettivo alcuna prova dell'emissione di tali titoli, si realizza l'illecito in esame.

• **REGIME SANZIONATORIO**

Preme ricordare che i datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi (o loro anticipi) utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Tale sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione e, in caso di pagamenti mensili, trova applicazione per ciascun mese in cui si è verificato l'illecito.

- Ad integrazione di quanto sopra, l'INL precisa che, qualora il personale ispettivo riscontri **pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro**, si configura, altresì, la **violazione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 231/2007 (antiriciclaggio)**, che sarà segnalata alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti in base al luogo ove è avvenuto il pagamento o, se ignoto, in base al luogo di accertamento.

In altre parole, pertanto, qualora la retribuzione/compenso corrisposta in contanti sia superiore a 2.999,99 euro trova applicazione l'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 231/2007 (antiriciclaggio) che dispone il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, pena una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI
